



Petizione al Parlamento Europeo

Regione Campania e Governo italiano attuino la direttiva UE 689/20 per risolvere le zoonosi bufaline e bovine

Il Coordinamento Unitario in Difesa del Patrimonio Bufalino e Altragricoltura Confederazione sindacale per la Sovranità Alimentare inviano al Parlamento Europeo una petizione perché intervenga nei confronti della Regione Campania e del Governo Italiano al fine di ottenere il rispetto del Trattato e della normativa comunitari, in particolare, del Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (Testo rilevante ai fini del SEE).

La richiesta di intervento è motivata dalla necessità di riportare l'azione di contrasto delle zoonosi bufaline e bovine nell'ambito di un corretto quadro istituzionale anche per evitare un inutile spreco di risorse finanziarie e pubbliche realizzando un Piano che risolva i problemi aperti da troppo tempo, garantisca la salute dei cittadini e del territorio, il rispetto del Patrimonio Genetico, il benessere e la dignità degli animali e la tenuta di filiere produttive strategiche come sono quella della Bufala Mediterranea e delle specie Bovine anche per evitare che si perdano presidi di tutela territoriale agroecologica strategici per il Sud Italia assicurati dal lavoro degli allevatori e dei caseifici artigianali.

Questa Petizione è presentata da Fabbris Giovanni a nome di Altragricoltura Confederazione per la Sovranità Alimentare di cui è Presidente Onorario per conto del Coordinamento Unitario in Difesa del Patrimonio Bufalino che associa decine di Organizzazioni Sociali impegnate dal Gennaio del 2022 a sviluppare una larga e forte iniziativa in difesa dell'allevamento della Bufala Mediterranea, della filiera di trasformazione, del patrimonio culturale e civile di cui sono espressione, insieme ai diritti dei cittadini alla sicurezza alimentare ed alla tutela dell'ambiente e del benessere degli animali.

La Petizione interviene su una vicenda ben nota e conosciuta alla Commissione Europea. A tal proposito vale la pena di ricordare che in data 17/03/20, anche il Commissario Europeo Stella Kyriakides, (IT-E-004312/2019) a seguito di interrogazione con richiesta di risposta scritta ha così risposto: "la Commissione Europea è pienamente consapevole della situazione relativa alla brucellosi bovina in Italia e nello specifico alla brucellosi bufalina in Campania I risultati raggiunti negli ultimi anni in relazione alla salute dei bufali in Campania sono ben al di sotto degli obiettivi concordati. È responsabilità delle autorità nazionali e locali competenti, in collaborazione con la comunità agricola, accelerare il processo di eradicazione di questa malattia. Sebbene la normativa UE non preveda l'obbligo di vaccinazione per la brucellosi, la Commissione ha raccomandato a più riprese questa procedura alle autorità italiane per le zone con alto tasso di infezione, in cui rientrano le bufale della Campania. In caso di mancato progresso nell'eradicazione della malattia, il sostegno finanziario dell'UE potrà essere interrotto. Nel 2019 sono già state applicate, per la prima volta sanzioni pecuniarie per l'eradicazione della brucellosi bufalina in Campania, in seguito ai risultati deludenti raggiunti nel 2018 in questa regione. La Commissione continuerà a seguire attentamente la situazione."

È bene sottolineare, in premessa, che la prevalenza della brucellosi bufalina in Provincia di Caserta da oltre il 25% nel 2003 era diminuita fino all'1% circa nel 2012. Questo risultato era stato ottenuto grazie a due piani approvati il 16 maggio 2003 e 23 novembre 2007 (Deliberazioni 1788 e 2038 della Giunta Regionale della Campania, rispettivamente). Al momento, è ragionevolmente certo - è prassi (purtroppo) consolidata della Regione Campania il non divulgare i dati ufficiali, con una mancanza di trasparenza davvero inconcepibile in uno Stato appartenente all'Unione Europea - che la prevalenza sia tornata allo stesso livello del 2007, ovvero al 18% circa. In altre parole i piani del 2011, 2014 2019 approvati e gestiti dalla Regione Campania hanno ottenuto come risultato un ritorno ai livelli del 2007. L'andamento della infezione da *Mycobacterium tuberculosis complex* (MTBV) è andato deteriorandosi, particolarmente nell'ultimo triennio, al pari, se non peggio, di quanto detto a proposito della brucellosi.

Oggi è necessario sottolineare che, con l'adozione della delibera della Regione Campania n. 104/22, la vicenda si è ulteriormente aggravata, per le ragioni che sono esposte di seguito.

Gli stessi Consiglieri Regionali della Campania con una "Seduta Straordinaria Monotematica" tenutasi il 07 Novembre 2022 sul Tema della "Eradicazione delle Malattie Infettive delle specie Bovina e Bufalina" hanno adottato una risoluzione unitaria che impegna la giunta a intervenire cambiando il piano anche sulla base dei numeri fallimentari presentati dalla Giunta Regionale.

Durante la seduta "Tutti" i Consiglieri intervenuti (maggioranza e opposizione) hanno stigmatizzato l'inadeguatezza degli attuali piani di profilassi che vanno immediatamente modificati, chiarendo che i Piani di azione messi in campo dalla Regione Campania negli ultimi quattro anni prima la

D.G.R. N.207/2019 e poi con la DGR N. 104/2022 per il Controllo e l'eradicazione della Brucellosi e della TBC Bovis nei Bufali Campani, si sono tradotti in un micidiale sistema di distruzione dei Bufali del Casertano.

Ci rivolgiamo con questa Petizione alla Commissione Europea, pertanto, per chiedere il più energico degli interventi, individuando, in particolare, un obiettivo concreto rivolto sia alla Regione Campania che al Governo italiano: un intervento che richiami e ottenga il rispetto del Trattato e della normativa comunitari, in particolare, delle procedure e del dettato del Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento (UE) 2016/429.

Regolamento comunitario regolarmente disatteso dalla Regione Campania e da cui, inevitabilmente, discendono molti dei problemi che stanno determinando i risultati negativi. La scarsa capacità a risanare gli allevamenti, legata, soprattutto, alla assenza di un sistema di sorveglianza che consenta di individuare le fonti di infezione e le modalità di diffusione, è testimoniata dal fatto che il 70% di nuovi focolai insorgono in allevamenti già dichiarati infetti in passato. La incapacità di affrontare la questione degli "allevamenti problema" è questione cronica e riguarda sia la brucellosi sia la tubercolosi bufaline. L'unica risposta concreta della Regione Campania a questo tipo di situazione è il ricorso alla macellazione totale degli effettivi degli allevamenti (stamping-out). L'incapacità di organizzare un sistema che assicuri vaccinazioni tempestive a tutti gli allevamenti è testimoniata dal fatto che sono stati vaccinati solo 72 allevamenti dei 356 presenti, ovvero appena il 20%. La pervicace volontà di eludere il dettato dall'articolo 9 del Regolamento delegato (UE) 689/2020 è testimoniata dal permanere della prassi secondo cui i nuovi focolai sono confermati "come da normativa vigente dalle positività sierologiche" (sic!) e che si "garantisce comunque il linking epidemiologico come O.M. 14/06/2022 "proroga con modifiche dell'O.M. 28/05/2015". Quest'ultimo, che sembra essere stato promulgato per evadere la sostanza dell'articolo 9 del Regolamento delegato 689/2020, tragicamente afferma che l'esistenza di una "connessione epidemiologica" tra due allevamenti è costituita dal semplice fatto che si trovino a una distanza di 20 km l'uno dell'altro. Una affermazione che sul piano scientifico, nel caso della brucellosi, rasenta il farsesco. Soprattutto ove si consideri che i piani approvati nell'ultimo decennio non prevedono alcun sistema di sorveglianza e non esistono analisi quantitative del rischio basate su dati fattuali che individuino le fonti di infezione più probabili e i meccanismi di diffusione e, quindi, ovviamente, quali debbano essere le specifiche misure di prevenzione da adottare.

La petizione, sintesi e obiettivi

Fra i diversi problemi che negli ultimi anni sono stati sollevati e che il Coordinamento Unitario ha denunciato e rilevato negli ultimi mesi, dopo l'emanazione della delibera della Regione Campania 104/22, vi è quello della mancata applicazione o della cattiva interpretazione del Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

La mancata ed errata applicazione del Regolamento che fissa, fra l'altro, procedure chiare e certe per individuare gli animali infetti, prevenire la diffusione delle infezioni, e attuare procedure di

controllo e eradicazione efficaci, ha una evidente e stretta correlazione con il documento emerso a seguito della attività della magistratura italiana per effetto di una denuncia sollevata da due delle organizzazioni componenti il Coordinamento Unitario (Altragricoltura e SIAAB – Sindacato Italiano Agricoltori e Allevatori Bufalini) (vedi allegato)

Quel documento certifica un dato impressionante: a fronte di oltre centomila animali avviati all'abbattimento per Brucellosi, solo nella percentuale dell'1,4% si sono trovati reali riscontri di positività alle analisi *post-mortem* mentre nel caso della TBC gli esami *post-mortem* obbligatori sul totale degli animali abbattuti rileva il dato sconcertante di meno dell'1% di capi con lesioni da MTBC e/o isolamento del batterio. Le pressanti e numerose richieste di conoscere il numero di allevamenti dichiarati infetti e nei quali gli agenti siano stati confermati essere presenti, restano senza risposta, nemmeno la magistratura riesce ad acquisire i dati.

Lo scandalo del gap fra il numero degli animali abbattuti sia per BRC che per TBC e i riscontri *post-mortem* degli animali realmente positivi all'infezione, si accompagna a quello ben più grave dei numerosissimi allevamenti dichiarati infetti senza che in essi sia stato individuato un solo "caso confermato" di infezione (secondo le definizioni date da ultimo dal Regolamento delegato UE 689/2020). Si impone una verifica che analizzi gli effetti che abbattimenti in eccesso causano al patrimonio genetico della specie, il rispetto per la vita degli animali e sulla condizione delle aziende (in dieci anni in provincia di Caserta ha chiuso un terzo delle attività produttive) ed infine, il saldo quali-quantitativo dell'azione messa in campo dai Piani Regionali per mitigare i rischi per la salute dei cittadini che è altrettanto impietoso.

La Regione Campania ha riacquisito la responsabilità della gestione delle attività di eradicazione dopo una gestione commissariale che ha attuato un Piano fra il 2007 e il 2011 fondato sulla prevenzione, la vaccinazione, la sorveglianza sotto la supervisione e il coordinamento tecnico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo, in quanto Centro Nazionale di Referenza delle brucellosi, che ha portato la prevalenza della BRC in provincia di Caserta da circa 18% a meno dell'1%.

Da quando la Regione Campania ha riacquisito la responsabilità della gestione, affidandone il coordinamento e la responsabilità ad una Task Force da essa stessa nominata, in dieci anni, come già accennato in precedenza, la prevalenza della BRC in provincia di Caserta è tornata a circa il 18%.

La delibera 104/22 della Giunta Regionale Campana dell'8 marzo 2022 ha aggravato questa situazione già grave. Gli ultimi dati forniti dalla Regione Campania, per quanto lacunosi e parziali, documentano l'estendersi della BRC e della TBC anche per l'anno corrente.

Rispetto al 31 dicembre 2021 i focolai aumentano del 56% - da 45 a 80 - e anche i comuni coinvolti nell'area cluster aumentano del 57% - da 4 a 7 - con il rischio che presto aumentino ulteriormente; la superficie interessata all'interno dei comuni dell'area cluster cresce del 20%. Molte delle stalle in cui è aperto un focolaio sono fra quelle che hanno applicato con il maggior rigore il protocollo voluto dalla delibera regionale, sostenendo enormi investimenti in termini di risorse (centinaia di migliaia di euro per adeguare le strutture ai dettami della delibera regionale). In realtà aumenta il numero delle chiusure delle stalle per effetto dell'abbattimento totale dei capi (stamping-out) imposto dai servizi veterinari.

Questa Petizione chiede alla Commissione Europea, in particolare, di intervenire per garantire l'applicazione integrale e fedele del Trattato dell'Unione e del Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, in particolare, sull'uso distorto del "principio di precauzione" e su quanto e come il Regolamento delegato sia stato disatteso dal Piano Regionale. In primo luogo, l'articolo 9 in relazione ai metodi e alle procedure usate per individuare e soprattutto per confermare i casi di infezione da *Brucella spp* e MTBC. In secondo luogo, per la assoluta mancanza di un sistema di sorveglianza che sia in grado di fornire una immagine attendibile dell'andamento e dei risultati delle azioni di controllo e eradicazione.

La presente Petizione si propone, anche, di chiedere alla Commissione un intervento nei confronti del Governo Italiano, che ha condiviso, per quello che attiene le sue responsabilità, le scelte adottate dalla Regione Campania, in particolare, per ripristinare la corretta attuazione del dispositivo previsto dal Regolamento delegato (UE) 2020/689.

Il Governo Italiano, con O.M. del 14 giugno 2022 pubblicata dalla G.U.R.I. n. 147 del 25 giugno ha finalmente integrato le disposizioni straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica, anche se in modo parziale e, in parte, distorto.

Se l'adozione dell'O.M. n. 147 del 25 giugno da parte del Governo Italiano richiama (opportunamente e finalmente) l'impianto del Regolamento Comunitario 2020/689, ancora una volta, introduce inspiegabili interpretazioni che ne contraddicono il rigore scientifico e normativo come, ad esempio, nel caso della nota alla lettera a) del paragrafo 1.1.1. dell'allegato 1.

Il paragrafo richiama il principio comunitario di "Caso Sospetto" e "Caso Confermato" con una dizione corretta ma, con l'aggiunta di una nota che entra nel merito della definizione di "connessione epidemiologica", introducendo una interpretazione non prevista dal Regolamento Comunitario su cui si fonda. Si stabilisce, infatti, che la mera distanza di ben 20 km da un caso accertato di infezione rappresenti di per sé una connessione (link) epidemiologico che permette di classificare come "casi confermati" le mere positività alle sole prove diagnostiche di tipo indiretto. Ma vi è di più, infatti, dispone anche che la qualifica di "stabilimento indenne" non possa essere riattribuita nel caso in cui sia accertata "la presenza negli ultimi dodici mesi nell'arco di 20 chilometri dallo stabilimento di altri casi confermati di infezione"

Questa interpretazione non solo non è supportata da alcun fondamento scientifico, ma anzi ne contraddice gli orientamenti consolidati, che considerano distanze paragonabili a queste solo nel caso di epizootie causate agenti trasmessi da vettori animati e condanna alla chiusura delle stalle. Permane, inoltre, una visione autoritaria delle azioni a tutela della salute degli animali che non solo impedisce agli allevatori di disporre di strumenti diagnostici e di intervento idonei a individuare la presenza delle infezioni nei capi allevati, ma causa evidenti discrasie nell'azione di controllo della loro diffusione. Rimandando tale attività all'intervento diretto della sola autorità competente, infatti, impedisce *de facto* di diagnosticare e notificare precocemente la presenza delle infezioni e ostacola pesantemente la possibilità di intervenire tempestivamente per limitarne la diffusione all'interno e tra gli allevamenti essendo evidentemente ovvio che l'autorità non potrà (come peraltro accaduto sin'ora) intervenire nei singoli allevamenti con la frequenza necessaria.

Il confronto del Piano attuale gestito dalla Regione con quelli del passato

Per ragioni ambientali e storiche l'allevamento delle bufale si è concentrato in aree ben definite del territorio casertano in cui, ovviamente, l'incidenza della Brucellosi e della TBC è stata di maggior impatto fino a registrare intorno al 2007 una prevalenza su base provinciale (BRC) di circa il 18% allorquando (con decreto del 3 agosto 2007) il Presidente del Consiglio dei Ministri, dichiarava lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe.

Il Decreto (assunto ai sensi della normativa straordinaria di Protezione Civile) al fine di fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini, per cui la Giunta Regionale della Campania provvedeva all'approvazione della deliberazione n. 2038 del 23 novembre 2007, con la quale, sulla base delle linee strategiche definite coerentemente alle indicazioni del Ministero della salute e del Centro di Referenza Nazionale, veniva "approvato un piano triennale per il controllo della brucellosi bufalina in provincia di Caserta e resa obbligatoria la vaccinazione contro la brucellosi in tutti gli allevamenti bufalini situati nell'area ad alto rischio con il vaccino RB51..... praticata negli animali di età compresa tra i sei e i nove mesi, con un richiamo a distanza di un mese"; al tempo fu prevista la deroga su base volontaria a vaccinare anche i capi adulti oltre i 9 mesi.

L'iniziativa ebbe carattere "straordinario" (l'unico modo al tempo di assicurare i finanziamenti necessari in modo tempestivo fu quello di dichiarare "lo stato di emergenza" per poter adire ai fondi a disposizione della Protezione Civile). L'azione si fondò su un piano coordinato e supervisionato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo allora diretto dal Prof. Vincenzo Caporale (al tempo, fra l'altro presidente della Commissione scientifica della World Animal Health Organization (OIE) e faceva seguito ad un piano analogo approvato nel 2003. Questi piani, videntemente, funzionarono e diedero risultati che dimostrarono che si poteva (e si potrebbe tutt'ora) intervenire positivamente.

Vale la pena confrontare i risultati di questi due piani con quelli che ha ottenuto l'azione della Regione Campania allorquando (con delibera di giunta n. 313 dell'8 agosto 2014) essa, ha assunto la totale responsabilità di pianificazione e gestione del Piano, di concerto con il Ministero della Salute. Fu scelto di modificare le strategie disegnate dai Piani precedenti. La vaccinazione fu dismessa, ma soprattutto fu modificato il metodo generale di approccio che prevedeva, fra l'altro, il coinvolgimento attivo e la condivisione con le imprese e una forte azione di sorveglianza. Si scelse una linea di tipo emergenziale in cui gli abbattimenti sono lo strumento cardine (*de facto* l'unico) della lotta alle infezioni brucellari e tubercolari del bufalo.

I risultati della Regione fino al 2020 sono chiari

a) nell'anno 2008, i capi risultati positivi alla brucellosi erano 15.815 che successivamente, con la strategia scelta che prevedeva anche la vaccinazione, sono progressivamente e significativamente diminuiti fino al minimo storico, raggiunto nel 2013, di 1.859 capi positivi, su 174.606 animali controllati. L'effetto delle nuove strategie scelte dalla Regione Campania che prevedevano anche la cessazione delle vaccinazioni, in difformità al parere della Commissione UE, è stato che, a partire dal 2014 il numero dei capi riconosciuti infetti e abbattuti è progressivamente e significativamente aumentato: 3.797 nel 2017, 5.727 nel 2018, 9.852 nel 2019 e da ultimo, 13.534 dal 1° gennaio 2020

b) nell'anno 2008, il numero dei capi positivi alla tubercolosi bufalina erano 69, mentre, nell'anno 2017, erano 704, nell'anno 2018, 5.831, nell'anno 2019 5.062,

Dopo che alla fine del 2021 appariva ormai chiaro che questo metodo non solo non eradicava la Brucellosi e la TBC ma le incrementava, che gli animali venivano inutilmente macellati, vista l'incapacità di individuare gli allevamenti e i capi realmente infetti con sufficiente certezza e che fra 300 e 350 aziende allevatrici avevano dovuto cessare l'attività, emersi i dati a seguito dell'iniziativa della Procura della Repubblica, gli allevatori del Casertano hanno animato un forte movimento di opinione, che ha chiesto di rivedere l'impostazione e il metodo. Il Coordinamento Unitario in Difesa del Patrimonio Bufalino, sviluppando una iniziativa di denuncia, di attivazione della sensibilità sociale, di informazione e di proposta ha conseguito nei primi mesi di attività la promessa da parte della Regione Campania di rivedere e riformulare il Piano.

Purtroppo la delibera 104/22 adottata dalla Giunta, nonostante gli impegni assunti pubblicamente e pur avendo inserito nel dispositivo alcuni elementi di cambiamento, ha finito per aggravare i problemi. L'introduzione della vaccinazione (dei soli capi di età fra i sei e i nove mesi) o l'autocontrollo è stato previsto in una forma che impedisce agli allevatori di assumere le proprie responsabilità di attori principali della difesa sanitaria e appaiono come misure di facciata prive di sostanza reale e, comunque, incapaci di indurre un'inversione della tendenza attuale.

Diversi i fattori che hanno portato ai risultati negativi certificati dalla Regione alla data del 31 ottobre 2022 (vedi l'allegato documento della stessa Regione), qui, evidenziamo quelli legati alla mancata applicazione del Regolamento Comunitario 689/20 per cui chiediamo l'intervento sia nei confronti della Regione Campania che del Ministero alla Salute

I conflitti inconciliabili della delibera 104/22 della Regione Campania con il disposto dell'Art. 9 del Regolamento UE n. 689/20

Le definizioni di "caso confermato" e "di caso sospetto" di infezione brucellare - e anche di infezione da MTBC - individuate nella delibera Regionale della Campania 104/22 sono inconciliabili con quelle contenute all'art. 9 Regolamento UE n. 689/2020, ai sensi del quale:

"1. L'autorità competente classifica un animale o un gruppo di animali come un "**caso sospetto**" di una malattia elencata o di una malattia emergente quando:

- a) gli esami clinici, post mortem o di laboratorio concludono che i segni clinici, le lesioni post mortem o i risultati istologici sono indicativi della presenza di tale malattia;
- b) i risultati ottenuti utilizzando un metodo diagnostico indicano la probabile presenza della malattia in un campione prelevato da un animale o da un gruppo di animali; oppure
- c) è stata stabilita una connessione epidemiologica con un caso confermato.

2. L'autorità competente classifica un animale o un gruppo di animali come un "**caso confermato**" di una malattia elencata o di una malattia emergente quando:

- a) in un campione prelevato da un animale o da un gruppo di animali è stato isolato l'agente patogeno, ad eccezione dei ceppi vaccinali;
- b) in un campione prelevato da un animale o da un gruppo di animali che presentano segni clinici compatibili con la malattia o una connessione epidemiologica con un caso sospetto o confermato è stato individuato un antigene o un acido nucleico specifico dell'agente patogeno, non derivante dalla vaccinazione; oppure

c) in un campione prelevato da un animale o da un gruppo di animali che presentano segni clinici compatibili con la malattia o una connessione epidemiologica con un caso sospetto o confermato è stato ottenuto un risultato positivo, non derivante dalla vaccinazione, utilizzando un metodo diagnostico indiretto....”.

La differenza, sostanziale, si rinviene, anzitutto, nella scelta profondamente diversa di strategia diagnostica prevista dalla normativa comunitaria e da quella della regione Campania. La disciplina euro comunitaria subordina la classificazione di “caso confermato”, in primo luogo, all’isolamento dell’agente patogeno, che è possibile ottenere soltanto in seguito all’esecuzione di test batteriologici, ovvero al fatto che i campioni, prelevati per l’effettuazione di test sierologici per la ricerca dell’antigene o dell’acido nucleico specifico, provengano da capi che abbiano già segni clinici compatibili con la presenza della malattia, ovvero che esista un nesso epidemiologico fra i casi sospetti e un caso confermato. Il Programma regionale, invece, al fine di dichiarare un allevamento come sede di focolaio e procedere all’abbattimento degli animali - a volte dell’intero effettivo - non prevede le procedure ben delineate dall’articolo 9 del Regolamento delegato (UE) 2020/689 ma lo fa sulla base delle sole prove sierologiche (SAR e F.d.C.), ritenendo finanche - in talune ipotesi - che la positività alla sola SAR comporti la “conferma” dell’infezione, senza alcuna indagine supplementare.

Analogo discorso è a farsi con riferimento alla tubercolosi.

Tali macroscopiche differenze di procedure diagnostiche tra la normativa Europea e la disciplina regionale, naturalmente, non hanno un connotato meramente formale, ma sono sostanziali. I metodi indiretti - sierologici o allergici e di trasformazione linfocitaria - da soli non sono in grado di confermare la reale presenza degli agenti della brucellosi e della tubercolosi bufaline negli allevamenti, come chiaramente indicato dalle Norme internazionali e dai Regolamenti comunitari. La Regione Campania ignora completamente questo dato scientificamente inoppugnabile e chiaramente statuito dalla legislazione vigente. Il Programma disposto dalla delibera Regionale 104/22, continua a consentire di dichiarare l’esistenza di focolai e di abbattere gli animali presenti, sulla scorta delle risultanze delle sole prove indirette, anche negli allevamenti indenni. Questo, nonostante il pressoché costante mancato riscontro della presenza degli agenti eziologici e di lesioni anatomo-patologiche significative negli esami post-mortem, per non parlare della assenza di qualsivoglia sintomatologia clinica.

La realtà è che risulta sistematicamente violata la regola Europea (art. 9 reg UE 689/2020) e quella nazionale (D.M. 592/1995 e D. Leg.vo 196/1999), che distinguono in maniera chiara ed inequivocabile i casi “sospetti” da quelli “confermati”, prima di poter dichiarare, come effettivamente infetto un capo nel quale sia stata riscontrata la sola positività a prove indirette. Quest’ultima può indurre, anzi **deve** indurre, a dichiarare quell’animale “caso sospetto”, ma non è condizione di per sé sufficiente per procedere all’abbattimento, a meno che il sospetto non sia confermato ai sensi dell’art. 9 del Regolamento delegato (UE) 289/2020 (“caso confermato”). In presenza anche di un solo “caso confermato” tutti gli animali dell’allevamento, risultanti positivi anche alle sole prove indirette, devono essere abbattuti per evitare il rischio del propagarsi dell’infezione. Di converso non dovrebbe essere immaginabile dichiarare l’esistenza di un focolaio di brucellosi o di tubercolosi e abbattere degli animali in un allevamento in cui non esista nemmeno un singolo “caso confermato” e giungendo perfino, come è già ripetutamente accaduto, all’abbattimento dell’intero effettivo (stamping-out). Questo, purtroppo, è quanto accade in modo sistematico in Campania in ottemperanza alla **delibera Regionale 104/22**.

In Campania, infatti, si abbattano (o meglio si distruggono deliberatamente) capi bufalini solo “sospetti di essere infetti” senza passare per la fase della “conferma” (art. 9 comma II reg. UE 689/2020).

I dati forniti dalla stessa ASL Caserta (ove sussiste la massima concentrazione di allevamenti bufalini) alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere danno contezza di tutto quanto esposto sopra. Per dare una idea del problema basta porre l'attenzione sulle tabelle dei capi macellati, perché erroneamente ritenuti infetti e quelle dei capi ove è stato isolato l'agente di infezione e/o sono state rilevate lesioni patognomiche. Altrettanto significativa è l'assenza del dato relativo al numero di allevamenti dichiarati infetti senza che negli stessi esistano “casi confermati”, secondo le procedure previste dalle Norme internazionali dell'World Animal Health Organization (OIE) e da quelle dell'Unione Europea.

Non va sottaciuto che su tali palesi incongruenze è intervenuto a più riprese il giudice amministrativo. In particolare il Consiglio di Stato ha posto in rilievo la incongruenza e poca attendibilità delle procedure usate per dichiarare infetti i capi presenti negli allevamenti. Oltre quanto già ampiamente detto a proposito della mancata “conferma” della presenza delle infezioni, prima di procedere agli abbattimenti, va rilevato anche che per la diagnosi indiretta delle infezioni da MTBC, la Regione Campania ha scelto processi diagnostici che tendono ad aumentare il rischio di false positività. A fronte di uno storico problema di “reazioni dubbie” alla prova tubercolinica singola, la Campania ha scelto di dismettere la prova tubercolinica comparativa. Non paga di ciò ha introdotto una prova che privilegia la sensibilità a dispetto della specificità – con l'ovvio aumento di false positività – per di più utilizzando un Kit (Bovigam) non validato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale o secondo le Norme da essa decise, per l'uso nella specie bufalina presente in Campania. Una simile scelta, ovviamente, testimonia la scarsa considerazione per la vita e il benessere degli animali e il dispregio dei più recenti indirizzi etici sottesi alla più recenti norme di sanità animale a livello mondiale e comunitario.

Il principio che il Supremo Organo della Giustizia Amministrativa italiano ha posto in risalto è il seguente: “...il benessere degli animali costituisce diritto fondamentale, protetto sia a livello nazionale sia eurounitario ove, in particolare, è inteso come un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall'Unione, venendo in rilievo, tra gli altri, i considerando n.n. 2 e 4 del regolamento n. 1099/2009, secondo i quali “Il benessere animale è un valore condiviso [nell'Unione europea] sancito dal protocollo n. 33 sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato [CE]. La protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento è una questione di interesse pubblico “ (cfr., da ultimo, Corte di Giustizia, sentenza 17 novembre 2020 resa nella causa C 336/19);

Si può ritenere, dunque, che anche in ossequio all'orientamento comunitario, il “principio di precauzione” esiga il compimento di un giudizio di proporzionalità tra il fine perseguito (la protezione della salute umana) e il mezzo impiegato (la soppressione della vita dell'animale).

Appare assolutamente incongruo continuare a invocare il “principio di precauzione” per oltre 10 anni e in assoluta assenza di qualsivoglia incertezza scientifica. Tale principio è normato in modo assolutamente chiaro dall'Unione Europea, in particolare dall'Articolo 191 del Trattato e la cui applicazione è ben spiegata nella Comunicazione della Commissione 2.2.2000 COM(2000) 1 final. Il “principio di precauzione” non può essere assimilato in modo superficiale al concetto di usare

prudenza, cautela per evitare danni. In qualsivoglia atto amministrativo connesso all'abbattimento di bovini, nella fattispecie di bufali, in ragione della possibile presenza di infezione brucellare o tubercolare, invocare il "principio di precauzione" e farlo, come accade in Campania, per oltre un decennio, senza mai fornire una spiegazione scientifica che lo giustifichi e in assenza di una circostanziata analisi del rischio e dei limiti temporali di applicazione, rappresenta *ipso facto* un'autentica distorsione del diritto comunitario. Riteniamo che l'Unione non possa non intervenire per correggere questa interpretazione abnorme del diritto comunitario.

Solo pochi mesi fa, S.E. il Ministro della Salute, posto al cospetto della chiara ed univoca disposizione proveniente dall'UE con il reg. 689/2020, ha adottato l'ordinanza 14 giugno 2022 pubblicata in GU il 25 giugno successivo con la quale ha recepito quanto stabilito dall'art. 9 del predetto Reg. UE (peraltro dovrebbe di immediata applicazione nel nostro ordinamento) sulla differenziazione tra "caso sospetto" e "caso confermato", con la ovvia conseguenza che solo un caso confermato accerta la presenza dell'infezione.

Ciò nondimeno, come rammentato precedentemente, anche in questo caso, il Ministero della Salute Italiano ha introdotto elementi interpretativi scorretti (tanto da compromettere irrimediabilmente il possibile impatto positivo) per cui chiediamo con questa petizione che si intervenga a riportarne gli aspetti contraddittori o in conflitto entro quanto previsto dalla norma comunitaria (art. 9 della Direttiva UE 689/20) e dai principi sanciti dal Trattato, in particolare, nell'Art. 119.